

SEZIONE CINEMA
DICHIARAZIONE DELLE OPERE E SUDDIVISIONE DEI COMPENSI
ESTRATTO DELLA NORMATIVA

A. REGOLAMENTO GENERALE (Titolo II, Capo III, Sezione III, artt. 47/ 52)

-omissis-

art. 47 – Dichiarazione delle opere. Norme generali

1. Ferme le disposizioni di cui all'art. 19, si applicano alla dichiarazione delle opere assegnate alla Sezione Cinema le seguenti specifiche previsioni:
 - a) la dichiarazione dell'opera a mezzo bollettino deve essere obbligatoriamente effettuata per le opere assimilate alle opere cinematografiche e, per la parte di contributo resa dall'adattatore della versione in lingua italiana, anche per le opere cinematografiche;
 - b) per le opere cinematografiche iscritte nel pubblico registro cinematografico recante, con valore di presunzione legale di paternità, l'indicazione dei coautori con i rispettivi apporti autorali, non è richiesta la presentazione del bollettino di dichiarazione;
 - c) per le opere cinematografiche iscritte nel pubblico registro cinematografico, realizzate sotto il vigore della legislazione in materia di cinematografia antecedente alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, i nominativi dei coautori, con i rispettivi apporti autorali, sono desunti dalla Società, ai fini della ripartizione dei compensi, da fonti specializzate, salva diversa indicazione da parte degli autori o dei loro eredi, da fornire a mezzo bollettino di dichiarazione;
 - d) per ogni opera dichiarata devono essere indicati tutti gli autori dei contributi di soggetto, sceneggiatura e direzione artistica (regia) risultanti dai titoli di testa o di coda dell'opera, ivi inclusi, per le opere straniere o in coproduzione con l'estero o comunque realizzate con il contributo di autori di differenti nazionalità, i nominativi di tali autori;
 - e) per ogni opera dichiarata deve essere redatto un bollettino di dichiarazione. Se si tratta di opere in più episodi o puntate, vanno redatti tanti bollettini di dichiarazione quanti sono le puntate o gli episodi, fatta salva la facoltà di rendere con un unico bollettino la dichiarazione di puntate o episodi riferiti agli stessi autori per i quali vi sia completa identità dei coautori e dei contributi autorali recati;
 - f) il bollettino di dichiarazione deve essere sottoscritto da tutti i coautori associati o mandanti.

art. 48 – Dichiarazione delle opere. Norme particolari per gli adattatori

1. La dichiarazione del contributo di adattamento in lingua italiana dei dialoghi di opere espresse originariamente in lingua straniera deve essere resa, nel caso di coautori dell'elaborazione, congiuntamente.
2. Ai fini dell'accettazione in tutela dell'opera, l'adattamento dell'opera cinematografica o assimilata, espressa originariamente in lingua straniera, deve riguardare l'insieme dei dialoghi dell'opera, con esclusione di elaborazioni di singole parti.
3. Non è accettata, salvo che l'opera sia stata fissata originariamente in lingua straniera, la dichiarazione relativa all'adattamento di opere di produzione o coproduzione italiana, i cui sceneggiatori siano in tutto o in parte autori italiani.
4. La dichiarazione del contributo di cui al precedente art. 46, comma 3, lett. b) deve essere resa sulla base dei titoli di coda dell'opera.
5. Nel caso in cui la paternità del contributo non risulti nei titoli di coda dell'opera, la dichiarazione deve essere corredata da documentazione di natura contrattuale e fiscale comprovante la qualifica dichiarata. E', comunque, facoltà della Società richiedere copia della citata documentazione in tutti i casi in cui il contributo di adattamento sia oggetto di dichiarazione da parte di soggetti diversi.

art. 49 – Dichiarazione delle opere. Norme particolari per gli autori

1. Ai fini della dichiarazione dell'opera cinematografica o assimilata, la presenza nei titoli di testa o di coda:
 - a) dell'autore della riduzione o adattamento da opera letteraria edita, attribuisce all'autore del contributo la qualifica di autore del soggetto;
 - b) dell'attività di collaborazione o supervisione alla sceneggiatura, non comporta il riconoscimento della qualifica di co-sceneggiatore;
 - c) della separata menzione, per le opere seriali – nell'ambito del contributo relativo al soggetto - dell'autore del soggetto di serie e/o dell'autore dell'adattamento del soggetto di serie e dell'autore del soggetto di puntata, attribuisce all'autore del relativo contributo la facoltà di figurare nel bollettino con la specifica qualifica;
 - d) della locuzione "da un'idea di", non configura, mancando la concreta espressione creativa, una forma di partecipazione alla creazione dell'opera, come pure la presenza di altri apporti o figure professionali non direttamente riconducibili ai coautori indicati nella legge sul diritto d'autore.
2. Quanto previsto dall'art. 44, comma 2 del presente Regolamento deve comunque risultare:
 - a) per le opere soggette a dichiarazione, all'atto della presentazione del bollettino di dichiarazione;
 - b) per le opere indicate all'art. 47, lett. b), all'atto della stipula del contratto e, comunque, in tempo utile perché la Società possa effettuare la rivendicazione dei diritti.

art. 50 – Deposito dell'esemplare dell'opera

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 20, non è richiesto, in allegato al bollettino di dichiarazione, il deposito di un esemplare dell'opera dichiarata.
2. È tuttavia in facoltà della Società chiedere la esibizione di un esemplare dell'opera, anche allo scopo dell'accertamento del genere dell'opera ai fini della accettazione in tutela, ed esigere, in via generale, copia, anche legale, dei documenti comprovanti la veridicità della dichiarazione resa tramite bollettino.

art. 51 – Pseudonimo e nome d'arte

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 3 di questo Regolamento, all'autore possono essere riconosciuti più pseudonimi o nomi d'arte, purché riconosciuti prima della dichiarazione dell'opera.

art. 52 – Ripartizione dei proventi tra i coautori dell'opera

1. È in facoltà degli autori concordare, in sede di dichiarazione dell'opera, lo schema di ripartizione dei proventi che dovrà:
 - a) indicare tutti gli autori dell'opera che hanno fornito contributi di soggetto, sceneggiatura e regia e assegnare a ciascun autore per ciascun contributo, quote percentuali, rispettando il rapporto tra la quota minima e la quota massima stabilito con delibera del Consiglio di gestione;
 - b) risultare sottoscritto congiuntamente da tutti gli aventi diritto, compresi coloro che al momento della dichiarazione non abbiano ancora aderito o conferito mandato alla Società;
 - c) risultare notificato alla Società in tempo utile prima dell'avvio delle operazioni di ripartizione.
2. Per le opere per le quali gli autori non abbiano notificato il piano di riparto convenzionale troverà automatica applicazione lo schema generale adottato con delibera del Consiglio di gestione. Gli schemi di riparto convenzionali relativi ad opere che sono state oggetto di precedenti ripartizioni hanno effetto a partire dalla prima ripartizione successiva utile.
3. Ai fini della attribuzione del compenso riservato all'autore dell'elaborazione dei dialoghi originariamente espressi in lingua straniera, la quota assegnata al contributo, in presenza di coautori, è ripartita in parti eguali. E' tuttavia in facoltà degli autori concordare in sede di dichiarazione dell'opera lo schema di ripartizione dei proventi, nel rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1.
4. All'esito delle operazioni di ripartizione la quota spettante all'avente diritto non rappresentato è accantonata nei termini di legge. Di tale accantonamento è dato periodicamente conto agli interessati mediante pubblicazione sul sito internet della Società.

-omissis-

B. DELIBERA del Consiglio di Amministrazione del 7 settembre 2010 (art. 52, 1° e 2° comma del Reg. Gen. in vigore)

art.1 (Criteri di suddivisione dei compensi tra gli aventi diritto dell'opera)

- 1.1 I criteri di suddivisione tra gli aventi diritto dei proventi derivanti dall'amministrazione dei compensi incassati dalla Società per opere affidate in tutela alla Sezione Cinema dai coautori dell'opera cinematografica o assimilata sono retti dalle seguenti disposizioni.
- 1.2 La ripartizione è effettuata al netto delle trattenute e deduzioni previste dalle norme statutarie e regolamentari.

art.2 (Definizione dei generi)

- 2.1 Ai fini della suddivisione dei compensi tra gli aventi diritto per opera unitaria si intende:
 - a. il film di lungo o cortometraggio, a soggetto, di animazione o documentario, destinato alla sala;
 - b. il film per la tv in una o più puntate che non sia concepito a partire da un soggetto di serie;
 - c. il documentario televisivo, sia che la durata dell'opera richieda un frazionamento della diffusione, sia che si tratti di più documentari concepiti in funzione di una tematica comune.
- 2.2 Ai fini della suddivisione dei compensi tra gli aventi diritto per opera seriale si intende l'opera concepita a partire da un soggetto di serie:
 - a. l'opera televisiva di finzione o di animazione, quale che sia il numero delle stagioni e degli episodi (serie);
 - b. l'opera televisiva articolata in puntate, con gli stessi interpreti principali, con continuità drammatica tra le puntate (soap) e/o unità di luogo (sit com), generalmente diffusa con cadenza giornaliera;
 - c. l'opera televisiva a carattere documentario, articolata in più puntate, con continuità drammatica tra le puntate (docusoap).

art. 3 (Schema di riparto convenzionale)

- 3.1 Il bollettino di dichiarazione dell'opera soggetta a dichiarazione deve contenere, agli effetti delle operazioni di ripartizione, tutti gli elementi identificativi dell'opera e recare i nominativi di tutti gli aventi diritto, distinti per contributi di soggetto, sceneggiatura e regia.
- 3.2 Per le opere seriali, il contributo relativo al soggetto di serie deve essere distinto da quello del soggetto di puntata. L'autore del soggetto di serie ha diritto, in tale sua qualità, a figurare nei bollettini di tutti gli episodi di cui la serie si compone. L'autore del soggetto di serie ha altresì diritto a figurare nei bollettini della/e serie successiva/e alla prima e dalla stessa derivate ancorché non abbia partecipato alla scrittura della/e stessa/e, sempre che tale diritto sia stato acquisito contrattualmente e l'autore figuri con tale qualifica nei relativi titoli di testa. L'autore dell'adattamento di serie, qualora si tratti di serie successiva alla prima, figura tra gli autori del soggetto di puntata.
- 3.3.1 E' in facoltà dei coautori dell'opera, tanto unitaria che seriale, concordare, in relazione al peso dei rispettivi apporti, lo schema di riparto da applicare alla suddivisione dei compensi, compilando l'apposita colonna del bollettino di dichiarazione, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) le quote assegnate a ciascun avente diritto per ciascun contributo prestato devono essere espresse in percentuale e la somma delle singole quote deve essere pari a 100;
 - b) tutti i nominativi degli autori rilevanti ai fini della dichiarazione dell'opera devono figurare nel bollettino;
 - c) il bollettino deve risultare congiuntamente sottoscritto da tutti gli aventi diritto che vi figurano, compresi quelli che non abbiano ancora aderito o conferito mandato alla Società al momento della dichiarazione dell'opera;
 - d) le quote debbono essere fissate in modo che la quota minima presente nello schema di riparto non sia inferiore a 1/10 della quota massima assegnata;
 - e) qualora la dichiarazione si riferisca ad opere seriali, devono essere assegnate quote distinte al soggetto di serie, al soggetto di puntata e – qualora ricorra il caso e sempre che si tratti di serie successive alla prima- al contributo di adattamento di serie.
- 3.3.2 Il mancato rispetto di uno o più criteri di cui sopra comporta, in relazione alla tipologia dell'opera, l'automatica applicazione del relativo schema di riparto generale di cui al successivo art. 4.
Ancorché l'opera sia stata oggetto di ripartizione sulla base dello schema generale di riparto in mancanza dello schema convenzionale o per irregolarità dello stesso, è in facoltà degli autori concordare tramite bollettino di dichiarazione, sostitutivo del precedente, un nuovo o diverso schema di riparto. La dichiarazione dell'opera o quella sostitutiva producono effetti a partire dalla prima ripartizione utile successiva alla presentazione, purché il bollettino sia ricevuto dalla Società entro le scadenze previste, fissate rispettivamente al 30 novembre di ogni anno per la ripartizione del successivo mese di aprile e al 31 maggio di ogni anno per la ripartizione del successivo mese di ottobre.

art.4 (Schema di riparto generale)

4.1 Per le opere unitarie, sia quelle cinematografiche di cui alle lett. b) e c) dell'art. 47 [già 70] del Regolamento Generale, che quelle televisive soggette a dichiarazione di cui al precedente art. 2.1 lett. b) e c), la Società - in mancanza o in difetto dello schema di riparto convenzionale e comunque prima della scadenza del termine di cui all'art. 3.3.2 che precede - applica, ai fini della suddivisione tra i coautori del compenso netto spettante all'opera, lo schema di riparto generale, assegnando a ciascun autore indicato nel bollettino di dichiarazione quote percentuali corrispondenti al numero di contributi di cui partecipa. Ai fini della determinazione dello schema di riparto generale è fatta comunque salva la riserva di una quota minima per il contributo di regia, pari al:

- 23% , se il regista non partecipa di altri contributi;
- 19%, se il regista partecipa del contributo di soggetto o di sceneggiatura;
- 15%, se il regista partecipa di entrambi i contributi.

In presenza di più registi, i minimi di cui sopra si applicano a ciascun regista pro quota.

Al complesso dei contributi di soggetto e sceneggiatura è riconosciuta la riserva di quota minima del 38%, pari al doppio della media della quota minima riservata alla regia.

Ai singoli autori, ai fini della liquidazione, verranno pertanto attribuiti gli importi corrispondenti a una o più quote in ragione della partecipazione di ciascun autore alle diverse attività (regia, soggetto, sceneggiatura).

4.2 Per le serie televisive di finzione o di animazione di cui al precedente art. 2.2 lett.a) , la Società - in mancanza o in difetto dello schema di riparto convenzionale e comunque prima della scadenza del termine di cui all'art. 3.3.2 precedente - applica, ai fini della suddivisione tra i coautori del compenso netto spettante all'opera, lo schema di riparto generale, assegnando le seguenti quote percentuali fisse per contributo, che comprende – quanto alla quota del soggetto di puntata – l'adattamento di serie, sempre che si tratti di serie successive alla prima:

- soggetto di serie	13%
- soggetto di puntata (compreso l'adattamento di serie)	27%
- sceneggiatura	37%
- regia	23%

4.3 Per le soap opera e le sit-com di cui al precedente art. 2.2 lett. b), la Società - in mancanza o in difetto dello schema di riparto convenzionale, e comunque prima della scadenza del termine di cui all'art. 3.3.2 precedente - applica, ai fini della suddivisione tra i coautori del compenso netto spettante all'opera, lo schema di riparto generale, assegnando le seguenti quote percentuali fisse per contributo, che comprende – quanto alla quota del soggetto di puntata – l'adattamento di serie, sempre che si tratti di serie successive alla prima:

- soggetto di serie	15 %
- soggetto di puntata (compreso l'adattamento di serie)	32 %
- sceneggiatura	30%
- regia	23 %

4.4 Per le serie televisive a carattere documentario (docussoap) di cui al precedente art. 2.2 lett. c), la Società - in mancanza o in difetto dello schema di riparto convenzionale, e comunque prima della scadenza del termine di cui all'art. 3.3.2 precedente - applica, ai fini della suddivisione tra i coautori del compenso netto spettante all'opera, lo schema di riparto generale, assegnando le seguenti quote percentuali fisse per contributo, che comprende –quanto alla quota del soggetto di puntata- l'adattamento di serie , sempre che si tratti di serie successiva alla prima:

- soggetto di serie	10 %
- soggetto di puntata (compreso adattamento di serie)	20 %
- sceneggiatura	30%
- regia	40 %

4.5 Qualora più autori concorrano allo stesso contributo, la quota percentuale attribuita al contributo nei precedenti artt. 4.2 , 4.3 e 4.4 è suddivisa in parti uguali tra i nominativi degli autori indicati nel bollettino; a ciascun autore, ai fini della liquidazione, vengono attribuiti importi corrispondenti alla somma delle quote percentuali assegnate nello schema di riparto dell'opera.

4.6 Ai fini dell'applicazione dello schema di riparto generale corrispondente, gli autori sono tenuti ad indicare in sede di dichiarazione il genere dell'opera sulla base delle definizioni di cui al precedente art. 2. In caso di contestazione il genere è quello attribuito all'opera in sede di cessione dei diritti al produttore; l'autore è tenuto, a richiesta, ad esibire copia del contratto.

-omissis-

C. DELIBERA del Consiglio di Amministrazione del 13.3. 2007, come modificata dalla DELIBERA del Consiglio di Amministrazione del 24.2.2009 (adattamento di serie televisiva francese)

La delibera regola, in regime di reciprocità, i rapporti con la società francese SACD , per la tutela degli autori originari di opere televisive seriali adattate, appartenenti ai rispettivi repertori.

-omissis-

art. 2

Il bollettino di dichiarazione di un'opera costituente adattamento di un'opera televisiva seriale straniera, acquistata per la realizzazione della versione locale nel paese del produttore acquirente, deve essere presentato alla Società, a cura degli autori della versione derivata, all'atto della realizzazione dell'opera e comunque non oltre la sua prima diffusione. Il bollettino deve recare, se del caso distinti per ciascun episodio di cui la serie si compone, il nominativo degli autori dei contributi originari di soggetto, sia di serie che di puntata, e di sceneggiatura utilizzati per la realizzazione della nuova serie ed essere sottoscritto da parte di tutti gli aventi diritto dell'opera , ad eccezione degli autori originari stranieri.

art. 3

Il bollettino può contenere, in caso di preventivo accordo tra il nucleo degli autori originari e quello degli autori della versione locale, lo schema percentuale di riparto dei proventi, liberamente concordato tra le parti, da rendere, secondo la disciplina in uso per la dichiarazione delle opere, nell'apposita colonna del modello di bollettino. Il consenso degli autori originari all'applicazione dello schema di riparto indicato nel bollettino di dichiarazione presentato viene acquisito direttamente dalla Società, tramite la Società che li rappresenta senza ulteriori formalità a carico dei singoli aventi diritto interessati. La Società di appartenenza degli autori originari, entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione di avvenuto deposito del bollettino, deve confermare o meno lo schema di riparto proposto dal nucleo degli autori della versione locale.

art. 4

In difetto di accordo sulle quote percentuali proposte o in mancanza di risposta da parte della Società che rappresenta gli autori originari entro il termine di cui all'articolo precedente e comunque in assenza di indicazioni sulla suddivisione dei compensi, la ripartizione è effettuata riservando al nucleo degli autori originari la seguente aliquota percentuale, a valere sulla quota del 77%, spettante, secondo lo schema del piano generale di riparto adottato dalla Società, all'insieme dei contributi di parte letteraria:

- per le serie costituite da episodi di durata pari o superiore a 26 minuti:
 - per gli episodi costituenti adattamento dell'episodio originario : 40%
 - per gli episodi originali che utilizzano, della serie originaria, solo il soggetto di serie/bibbia: 10%
- per le serie costituite da episodi di durata inferiore a 26 minuti: l'aliquota fissa del 25% , tanto per gli episodi originali che per quelli adattati della versione derivata.

-omissis-

**D. DELIBERA del Consiglio di Amministrazione del 17.6. 2010
(adattamento di serie televisiva spagnola)**

La delibera regola, in regime di reciprocità, i rapporti con la società spagnola SGAE , per la tutela degli autori originari di opere televisive seriali adattate, appartenenti ai rispettivi repertori.

N.B. Gli articoli 2 e 3 della delibera sono identici a quelli estratti dalla regolamentazione vigente con SACD.

Si trascrive pertanto il solo articolo 4 che reca una variante non sostanziale:

art. 4

In difetto di accordo sulle quote percentuali proposte o in mancanza di risposta da parte della Società che rappresenta gli autori originari, entro il termine di cui all'articolo precedente, e comunque in assenza di indicazioni sulla suddivisione dei compensi, la ripartizione è effettuata riservando al nucleo degli autori originari la seguente aliquota percentuale, a valere sulla quota del 77%, spettante, secondo lo schema del piano generale di riparto adottato dalla Società, all'insieme dei contributi di parte letteraria:

- per gli episodi costituenti adattamento degli episodi originari : 40%
- per gli episodi originali che utilizzano, della serie originaria, solo il soggetto di serie/bibbia : 10%
- per le serie costituite da un numero considerevole di episodi - per le quali possa risultare particolarmente oneroso distinguere gli episodi adattati da quelli originali – aliquota fissa, senza distinzione tra episodi adattati e episodi originali : 25%

Le aliquote percentuali sopra indicate sono pertanto corrispondenti, nel piano di riparto dell'episodio considerato, rispettivamente al 30,8%, al 7,7%, al 19,25%.

-omissis-